

N. 9401 di Rep.

N. 7110 di Racc.

ATTO DI DEPOSITO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue)
il giorno 5 (cinque)
del mese di dicembre.

Registrato a
Pavia
il 15/12/2022
n. 20747 Serie 1T
€ 200,00

In Pavia, nel mio studio in Via Scopoli n.10/C.

Davanti a me Dott. Giorgio Beluffi, Notaio residente in Pavia ed iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera, è comparsa la signora:

Arpesella Prof.ssa Marisa, nata a Pavia (PV) il 21 agosto 1947 domiciliata per la carica presso la sede della associazione di cui infra che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo nonché legale rappresentante della associazione:

"CROCE VERDE PAVESE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", con sede in Pavia, via Lovati n.45, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Pavia al n. 475, al Registro Generale Regionale del Volontariato con decreto n.2431 del 21 maggio 1996, codice fiscale 80001330184

Detta comparente
della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale

p r e m e s s o

- che l'assemblea della suddetta associazione, come risultante dal verbale a mio rogito in data 27 giugno 2019 n.ri 6557/4926 di Rep. (reg. a Pavia il giorno 8 luglio 2019 al n. 1474 serie 1T ha deliberato la modifica dello statuto dell'Associazione finalizzato all'adeguamento dello stesso alle norme previste dalla riforma del Terzo Settore;
- che la medesima assemblea ha conferito mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per dare esecuzione alle assunte delibere e per compiere tutto quanto occorra al perfezionamento di quanto deliberato, nonché tutte le necessarie facoltà per apportare al suddetto atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione presso i competenti uffici e registri, senza necessità di convocare ulteriormente l'assemblea dei soci;
- che in sede di iscrizione al RUNTS sono evidenziati motivi ostativi alla sua iscrizione;
- che in conseguenza di ciò sono state apportate le modifiche richieste dalla competente autorità;
- che pertanto la Comparente, nella suddetta qualità, intende depositare nei miei atti notarili lo Statuto aggiornato al fine di procedere alla sua registrazione, per rilasciarne copia e per procedere alla sua iscrizione al RUNTS;

Tutto ciò premesso

ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto la Comparente, per i suddetti fini, mi consegna detto Statuto che consiste in trentanove articoli, scritti con mezzo elettronico, su quattro fogli per quattordici pagine.

Esso non presenta vizi visibili, postille, abrasioni, correzioni o altri vizi formali evidenti, statuto che viene da me allegato al presente atto

sotto la lettera "A".

La comparente espressamente mi autorizza a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta e a procedere ai connessi adempimenti.

Infine la comparente, previamente informata ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i., presta il suo consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione, anche con strumenti informatici, negli archivi di me Notaio, solo per i fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della associazione.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'importo di Euro 45,00 (quarantacinque).

Ho letto questo atto, unitamente all'allegato, alla comparente, che lo approva, conferma e lo sottoscrive con me Notaio alle ore quindici e minuti cinquanta.

Costa il presente atto di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna da me Notaio per una questa seconda fin qui.

Firmato

Marisa Arpesella

Giorgio Beluffi (tabellione)

PROVINCIA DI PAVIA	A
Provincia di Pavia	
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 DL 82/2005"	
Protocollo N.0062924/2022 del 16/12/2022	
'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI»	
Firmatario: GIORGIO BELUFFI	
Allegato N.2: CROCE VERDE PAVESE.PDF	

ALLEGATO "A" AI NN. 9401 - 7110 DI REP.

CROCE VERDE PAVESE
NUOVO STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

L'Associazione, sorta in Pavia nel maggio 1910 con decreto munito del Sigillo dello Stato con la denominazione Associazione di pubblica assistenza "Croce Verde Pavese", assume a partire dall'entrata in vigore del presente statuto la denominazione di "Pubblica Assistenza CROCE VERDE PAVESE organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve "CROCE VERDE PAVESE ODV") con sede nel comune di PAVIA.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Il logo dell'Associazione è costituito da due cerchi concentrici di colore verde e sfondo bianco, nel cerchio interno insiste una croce anch'essa verde e nel cerchio esterno la scritta "CROCE VERDE PAVESE" in maiuscolo e di colore verde.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, che è da intendersi come prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione si impegna per scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale, per la realizzazione di una società più giusta e solidale.

L'Associazione ha come valore il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collet-

tivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 4bis - Azioni conseguenti

In particolare, l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) servizi di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e) servizio di trasporto di persone con disabilità

f) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

g) trasporto di sangue e organi;

h) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, non-

ché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

l) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale.

m) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Art. 4ter - Attività secondarie e sussidiarie

a) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'Organo di Amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di reli-

gione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di partecipazione ai corsi per diventare addetto ai trasporti sanitari e condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, il candidato verrà annotato nel libro dei Soci.

Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono "Soci ordinari" coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono "Soci volontari" tutti i Soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I Soci ordinari iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Sono Sostenitori coloro (persone fisiche o giuridiche) che hanno erogato alla Croce Verde Pavese un contributo particolarmente significativo, anche "una tantum", in termini di denaro o di attrezzature o di impegno personale. Il riconoscimento di Sostenitore è attribuito dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori, non essendo Soci, non hanno diritto di partecipazione o voto in Assemblea.

Art. 7 - Diritti

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;

f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 8 - Doveri

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, come dipendente o volontario, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere Soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso;
- e) per decesso.

Perde la qualità di Socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di Socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di Socio per esclusione colui che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di Socio per recesso colui che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il Socio può ricorrere al Collegio dei Proviviri entro un mese dal ricevimento della comunicazione scritta che l'Associazione effettuerà a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi di legge e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo;

e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) il Collegio dei Probiviri

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci.

Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per l'anno solare precedente a quello in cui si tiene l'assemblea.

Hanno altresì diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua

assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici (es. lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, tra cui fax e posta elettronica) purché tutti con avviso di ricezione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'Assemblea tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere convocata:

dal Consiglio Direttivo;

su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci;

su richiesta scritta e motivata dall'Organo di Controllo.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi; in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni mediante scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto da un Notaio.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto ai sensi dell'art. 21 c.c.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun Socio ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Un Socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe.

È facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'Assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'Organo di Controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- l) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;

c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d) sulla devoluzione del patrimonio

e) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo ed è composto, in numero dispari da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento e il Segretario dell'Associazione; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del Segretario sono determinate nel Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; solo in caso di parità, il voto del Presidente vale

doppio

I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera, previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- j) individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo stesso, dal Segretario, dal direttore sanitario, quando nominato, e dal Direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni simultanee della metà più uno dei componenti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Revisore legale e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 30 - Organo di controllo

L'assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quanto questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo di Controllo.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- b) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo;

d) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 Revisore legale

L'Assemblea nomina un Revisore legale nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

La nomina del Revisore Legale è da prevedere solo nel caso si superino i parametri previsti per legge e nessun componente dell'organo di controllo ne abbia le caratteristiche.

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività a vario titolo, a favore dell'Associazione;

b) il libro dei soci;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il Regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai Soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente statuto e che delibera con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio;

delibera, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sulla devoluzione del patrimonio, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore che operano in settori analoghi, con preferenza agli enti che operano nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello statuto dell'ANPAS Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione il mandato di apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si rendano necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli organi in carica alla data della delibera assembleare di modifica e approvazione del presente statuto cesseranno alla scadenza naturale del mandato.

Firmato

Marisa Arpesella

Giorgio Beluffi (tabellione)

PROVINCIA DI PAVIA Provincia di Pavia	A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"	
Protocollo N.0062924/2022 del 16/12/2022 'Class.' 13.3 «PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI» Firmatario: GIORGIO BELUFFI Allegato N.2: CROCE VERDE PAVESE.PDF	

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dottor **Giorgio Beluffi**, Notaio in Pavia (Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 7 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Pavia lì, 15 dicembre 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Giorgio Beluffi